

Class. 6.3 Pratica: 2022.1.38.24

Spettabile

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA - Direzione Generale Valutazioni
ambientali
Email: VA@pec.mite.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA - Direzione Generale Infrastrutture
Energetiche - Divisione IV - Infrastrutture e
Sicurezza
Email: is@pec.mite.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA - Direzione Generale
Archeologia, Belle arti e Paesaggio
Email: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

TERNA SpA - Direzione Sviluppo Progetti Speciali
Gestione Processi Amministrativi
Email: autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

Oggetto : Contributo ARPA Lombardia sul procedimento di VAS ID: 8089 relativo alla VAS del Piano di Sviluppo Reti 2021 – TERNA – Rapporto ambientale (rif. nota TERNA prot. P2022/0092071 del 20/10/2022 – prot. ARPA n. 2022.0167644 del 25 ottobre 2022).

Con riferimento alla nota di TERNA protocollo n. P2022/0092071 del 20 ottobre 2022, avente per oggetto: *“Procedura di VAS del Piano di Sviluppo 2021 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale – Avvio consultazione Rapporto ambientale”*, ARPA Lombardia in qualità di soggetto competente in materia ambientale formula le seguenti osservazioni.

OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE

Il grado di approfondimento del Rapporto ambientale sembra coerente con i criteri assunti per la sua stesura. Da quanto descritto si riscontra che le scelte specifiche di dettaglio per ogni singolo progetto di rete vengono demandate agli approfondimenti delle singole future valutazioni ambientali condotte in sede di procedimento VIA. Dato l'approccio, “non di

Responsabile del procedimento: ELISA NAVA tel. 02/69666297 e-mail: e.nava@arpalombardia.it
Istruttore: ROSA SONIA RUMI tel. 02/69666311 e-mail: r.rumi@arpalombardia.it

dettaglio”, si ritiene tuttavia che, per garantire una esaustiva valutazione ambientale del piano, dovrebbero essere meglio dettagliati gli aspetti che si elencano di seguito.

Nel Rapporto ambientale, quale elemento mitigativo degli effetti del piano, viene evidenziato che a livello nazionale le aree oggetto di demolizione delle reti esistenti, risultano essere pari al 92 % di quelle occupate con la costruzione di nuove reti e viene dichiarato: “...se ne deduce quindi che Terna, oltre a portare avanti gli interventi di sviluppo, provvede a demolire i tratti di rete non più funzionali...”;

sempre nel Rapporto ambientale viene dichiarato che Il Piano di Sviluppo 2021 prevede una sempre maggiore efficienza per il sistema elettrico e benefici quali:

- una maggiore potenza, FER connettabile alla rete stimata in circa 40 GW al 2030;
- la dismissione di infrastrutture obsolete per un valore pari a 4.600 km;
- una diminuzione delle perdite di energia per circa 2.000 milioni di kWh all’anno;
- una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera per circa 5,6 milioni di tonnellate/anno, per effetto del miglioramento del mix produttivo e delle minori perdite di rete.

Dal punto di vista ambientale, trattandosi di obiettivi importanti e prioritari, andrebbero analiticamente dimostrati i criteri e i metodi di calcolo assunti alla base della quantificazione di tali valori e degli indicatori relativi alla misurazione della loro evoluzione, basandosi su metodiche tecnico scientifiche riconosciute. Il tutto al fine di consentire una reale ed efficace misurazione dell’evoluzione del piano in rapporto a tali obiettivi ambientali.

Si ritiene che nel capitolo dedicato all'analisi delle alternative debbano essere meglio approfondite, analizzate ed illustrate anche le altre ipotesi prese in esame e ritenute ambientalmente meno sostenibili, al fine di garantire un corretto confronto ed individuazione della miglior alternativa possibile, consentendo di ripercorrere e verificare l'affidabilità dell'analisi effettuata anche da parte dei diversi soggetti competenti in materia ambientale.

Relativamente al Piano di Monitoraggio si segnala che nel Rapporto ambientale manca una chiara definizione dei tempi e degli interventi correttivi concreti ed efficaci adottabili in caso di discostamento significativo rispetto agli obiettivi ambientali prefissati, anche definendo preventivamente le relative soglie di attenzione e di allarme/intervento e le forme di comunicazione all'AC e ai soggetti competenti in materia ambientale.

Si ritiene altresì che il rapporto di monitoraggio debba illustrare con un’esposizione accessibile a tutti, quindi anche al pubblico, l’evoluzione degli effetti ambientali del piano, nel rispetto di quanto sopra espresso.

SVILUPPO SOSTENIBILE E AMBIENTE

Per quanto riguarda il tema strategico “Sviluppo sostenibile e ambiente” sono stati formulati tre “Obiettivi generali di sostenibilità ambientale” declinati in altrettanti “Obiettivi specifici di sostenibilità ambientale”. Si ritiene indispensabile che, per garantire una pianificazione integrata sul territorio (OAS3) il proponente dovrà verificare, in tutti i casi di “Azioni operative” (Interventi di funzionalizzazione su asset esistenti, Interventi di demolizione su asset esistenti e

Interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali) che gli interventi non compromettano lo stato dei luoghi e la connessione delle reti ecologiche. Si ritiene inoltre che, al fine di rispondere a quanto richiesto dalla normativa in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza (VInCA), oltre alla valutazione delle possibili interferenze sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, nell'ambito VAS, debba essere effettuata una verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi contenuti nei Piani di Gestione dei Siti piuttosto che alle finalità delle reti ecologiche.

SUOLO

A fronte degli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale individuati per la tematica strategica "Suolo e acque" (*OAS13- Minimizzazione della movimentazione di suolo sia in ambiente terrestre che marino, OAS15- Ottimizzazione dell'estensione della superficie occupata per gli interventi, OAS16- Limitazione delle interferenze con la copertura forestale*), si osserva che la scelta di privilegiare l'interramento in aree interessate da specifici vincoli ambientali o paesaggistici (*parchi naturali, oasi marittime, zone protette*) non garantisce la sostenibilità ambientale dell'intervento poiché i lavori di sbancamento di terreni interessati da vegetazione possono compromettere la stabilità delle formazioni arboree e alterare la composizione floristica delle specie sottoposte ad interferenza nella fase di cantiere. Si riscontra infatti che tra gli "Obiettivi specifici di sostenibilità ambientale" per la tematica "Biodiversità, flora e fauna" sono da garantire la stabilità delle funzioni ecosistemiche naturali, evitando alterazioni della biodiversità e la perdita di connettività naturale tra gli habitat (*OAS4*), la conservazione dei popolamenti animali e vegetali, con particolare riferimento all'interessamento delle comunità vegetali (*OAS5*), la preservazione degli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi (*OAS6*).

Pertanto, le azioni operative di realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali dovranno essere preventivamente valutate in relazione al contesto urbanistico-ambientale di intervento.

Sempre in relazione al tema "Suolo e acque", e con riferimento agli obiettivi generali di sostenibilità ambientale: "*OAG8 - Promozione dell'uso sostenibile del suolo*", "*OAS12 - Preservazione delle caratteristiche del suolo, con particolare riferimento alla permeabilità e capacità d'uso*", "*OAS14 - Evitare interferenze con aree soggette a pericolosità idrogeologica (frane, alluvioni e valanghe)*", si ricorda che il proponente, avvalendosi delle "mappe di pericolosità e rischio di alluvioni", proposte dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po) nonché degli obiettivi di sicurezza predisposti dall'Autorità di bacino, dovrà verificare la congruità delle scelte realizzative rispetto alle priorità di intervento previste a scala distrettuale.

ACQUE

In relazione alla volontà di garantire e favorire l'utilizzo di energia generata da fonti rinnovabili, quali l'idroelettrico, come sancito dalle direttive europee in virtù di garantire gli obiettivi di "*promozione dell'uso sostenibile delle risorse idriche- OAG9*", "*preservazione delle*

caratteristiche idriche e idromorfologiche dei corpi idrici superficiali, anche in riferimento al "mantenimento, nell'alveo dei corsi di acqua, dei deflussi ecologici- OAS17", e "preservazione delle caratteristiche qualitative delle risorse idriche superficiali e sotterranee, con particolare riferimento a fenomeni di contaminazione- OAS18", i progetti di attivazione di nuovi impianti o riattivazione di esistenti dovranno garantire la sostenibilità ambientale in relazione al rilascio del DMV/deflusso ecologico, al mantenimento delle comunità ittiche presenti nei corsi d'acqua interessati e garantendo il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali prefissati per i corpi idrici.

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Un elemento che, si ritiene debba essere maggiormente approfondito è quello relativo alle modalità di quantificazione ed individuazione delle misure di mitigazione e compensazione riferite alle diverse previsioni di piano. Nel Rapporto ambientale andrebbero introdotti meccanismi finalizzati a garantire adeguate compensazioni degli impatti residui riferiti ai diversi aspetti e componenti ambientali impattate ed a quelli relativi al consumo di suolo; per queste ultime, adottando criteri di natura ecologica riconosciuti e tecnicamente adeguati al caso specifico, possibilmente da individuare e reperire nelle aree di influenza e significatività degli impatti delle opere previste nel Piano.

Pertanto, dal momento che il Rapporto ambientale contiene indicazioni di massima per le successive fasi di progettazione e realizzazione suddivise per tematica: paesaggio, beni architettonici, monumentali e archeologici, avifauna, chiroterofauna, recupero e ripristino delle aree e piste di cantiere, ambiente costiero e marino, si ritiene che le migliori soluzioni di mitigazione e compensazione possano essere coordinate e gestite con gli Enti territorialmente interessati (Comune, Provincia, Regione) e ambientalmente competenti (Parchi e gestori delle aree protette) in modo da garantire la compatibilità con le specifiche territoriali.

Per gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di demolizione delle reti, andrebbero maggiormente approfonditi i criteri che il proponente intende adottare al fine del ripristino dello stato dei luoghi e di valorizzazione di tali aree e comunque, anche in base alla collocazione di tali progetti in territori urbanizzati o meno, andrebbero introdotti obiettivi ambientali ed indicatori finalizzati a monitorare l'effettivo valore esistente e di previsione, oltre alle modalità di recupero ambientale e delle funzionalità naturali del suolo degli ambiti interessati dalle previsioni del piano reti, il tutto al fine di garantire anche l'introduzione dell'obiettivo di invarianza ecologica delle azioni di piano, ricorrendo in caso di impatti residui non mitigabili ad adeguate misure compensative.

GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

Si conferma quanto già evidenziato con le osservazioni a suo tempo inviate sul Documento preliminare, relativamente alle tematiche che riguardano la gestione delle **terre e rocce da scavo**, prodotte nell'ambito delle opere. Si ricorda che i materiali da scavo eventualmente prodotti nel corso delle opere e non riutilizzati all'interno dello stesso sito possono venire

gestiti come rifiuti ai sensi del titolo I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sempre, o come terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017, se sono rispettate le condizioni previste per il loro riutilizzo in sito esterno. Preliminarmente al riutilizzo ai sensi del DPR 120/2017 il produttore deve verificare la qualità ambientale dei materiali da scavo ed inoltrare la comunicazione ex art. 21 DPR 120/2017. Si sottolinea che il riutilizzo è possibile solo nell'ambito di intervento preventivamente autorizzato e solo nei casi in cui la qualità ambientale del materiale da scavo rispetta i requisiti di qualità ambientale del sito di destinazione (conformità alle CSC ex tabella 1 dell'All.to 5 al titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna A per siti a destinazione d'uso del tipo residenziale/verde – colonna B per siti a destinazione d'uso del tipo industriale/commerciale; test di cessione conforme all'All.to 3 al D.M. 5.2.1998). Le procedure sono dettagliate nel medesimo disposto normativo. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo venissero riutilizzate nel sito di produzione, il loro riutilizzo è disciplinato dall'art.24 del DPR 120/17, che cita *“Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento”*.

Si riscontra altresì mancati riferimenti al fondo naturale e le aree agricole aspetti che andranno affrontati con maggiore dettaglio in fase di progettazione esecutiva e andranno opportunamente valorizzati nell'ambito dei procedimenti di VIA relativi ai progetti dei singoli interventi. Si evidenzia, in particolare, l'importanza del tema dei valori di fondo e della conseguente gestione delle terre e rocce da scavo, relativamente all'intervento 167_N “Razionalizzazione Valchiavenna”, propedeutico alla realizzazione di nuove interconnessioni tra l'Italia e la Svizzera, che prevede la razionalizzazione di porzioni di rete nelle province di Sondrio, con realizzazione di nuove infrastrutture, demolizioni di assets esistenti e anche interramenti di elettrodotti.

Come emerso da documenti e da studi agli atti dell'Agenzia, alcuni territori della Lombardia sono infatti interessati dalla presenza di contaminanti in concentrazioni superiori ai valori di riferimento stabiliti dalla norma, conseguenti a fenomeni naturali (quali ad esempio l'arsenico, il nichel e il cromo nell'area alpina e sudalpina), pertanto è necessario tenere conto anche di questo aspetto, in particolare nell'ambito della gestione delle terre e rocce da scavo, effettuando delle verifiche sito specifiche nelle aree interessate dagli interventi.

In fase di progettazione e valutazione dei singoli interventi andrà inoltre prestata attenzione a possibili interferenze del tracciato e/o dei manufatti di nuova realizzazione con siti potenzialmente contaminati o contaminati, di rilevanza comunale e/o regionale e/o di interesse nazionale (SIN) che andranno gestiti secondo le procedure amministrative e operative previste dal titolo V, parte quarta del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dalla normativa regionale in materia.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

In merito a quanto riportato nel paragrafo 3.1 CEM del Rapporto ambientale occorre precisare quanto segue.

Per i campi a frequenza estremamente bassa (ELF) i limiti di sicurezza specificati dalle normative nazionali ed internazionali (100 microTesla) sono basati su effetti accertati, a breve termine, del campo magnetico; questi a oggi comprendono solo i cosiddetti effetti "acuti", che hanno luogo a livelli di intensità relativamente alti.

Gli studi epidemiologici hanno indicato che l'esposizione cronica a campi magnetici a frequenza industriale di bassa intensità (al di sopra di 0,3-0,4 μ T) è associata ad un aumento del rischio di leucemia infantile, anche se, non è stata stabilita una relazione causale. Tuttavia, lo IARC ha classificato come "2B" ovvero "possibilmente cancerogeno per l'uomo" il campo magnetico a bassa frequenza. Inoltre, il processo di revisione delle linee guida dell'ICNIRP è in corso e attualmente il documento più aggiornato è ICNIRP GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS (1 HZ – 100 kHz) pubblicato in HEALTH PHYSICS 99(6):818-836; 2010. In esso viene detto che la mancanza di prove di causalità implica che questo effetto non possa essere considerato nelle restrizioni di base. Consigli per la gestione del rischio, tra cui considerazioni sulle misure di precauzione, sono stati comunque forniti dall'OMS e da altre istituzioni.

I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità (rispettivamente 10 microT e 3 microT) della normativa italiana (DPCM 8 luglio 2003 GU 200 29 agosto 2003) sono grandezze fissate sulla base del principio di precauzione e quindi riguardano i possibili effetti a lungo termine.

Nel prossimo Rapporto di monitoraggio dovrà essere riportato un nuovo indicatore per la definizione del quale è in corso un confronto nell'ambito tavolo VAS (MiTE-Terna- MiC). Tale indicatore dovrà poter essere stimato per i nuovi progetti in autorizzazione o in realizzazione, in riferimento all'obiettivo OAS7, a partire dalla sua applicazione in aree con profili di particolare criticità in termini di ricettori sensibili.

Si segnala che, nei documenti principali e negli allegati, fra i riferimenti normativi è citato erroneamente il D.P.C.M. 08/07/2003 *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"* (GU Serie Generale n.199 del 28-08-2003) che riguarda frequenze tipiche degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione.

Si ricorda infine, che nell'anno 2019 è stata effettuata una campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici a bassa frequenza in prossimità del centro abitato di Mese (SO) interessato dal passaggio di elettrodotti di Terna S.p.A. Si richiama l'opportunità di effettuare, al termine della fase realizzativa del progetto "Razionalizzazione Valchiavenna" un confronto con gli esiti di tale campagna al fine di compararli con i risultati che emergeranno dalle misure fatte con la nuova configurazione della Rete di Trasmissione Nazionale.

RUMORE

Si richiamano di seguito le osservazioni formulate da ARPA Lombardia sul Documento preliminare rispetto alla tematica rumore tese a sottolineare:

- una particolare attenzione all'impatto acustico delle stazioni elettriche e quindi la necessità di redigere, nelle successive fasi progettuali, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, prevista dalla normativa, per gli interventi relativi alle stazioni con l'individuazione degli interventi di mitigazione che si rendessero necessari;
- l'attenzione alla coerenza delle azioni previste dal PdS con la classificazione acustica comunale dei territori interessati dagli interventi;
- la necessità di redigere, nelle successive fasi progettuali, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per la fase di cantiere – anche nelle fasi di preparazione e ripristino delle aree -, sia per gli interventi di nuova realizzazione sia per quelli di demolizione previsti per il territorio lombardo, con l'individuazione dei sistemi di mitigazione che si rendessero necessari.

Si prende atto di quanto affermato nell'Allegato I e si auspica, così come dichiarato da TERNA, che *“la tematica sarà opportunamente trattata nelle successive fasi di progettazione, in relazione ai prescritti limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale”*.

AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

In relazione agli interventi che prevedono l'attraversamento di territori comunali in cui risultano presenti aziende a rischio di incidente rilevante, è opportuno evidenziare la presenza di tali aziende e delle relative aree di rischio che devono essere riportate in cartografia. Si comprende che in questa fase di analisi su ampia scala le aree di danno delle aziende RIR non possono essere tracciate, tuttavia, si ricorda che qualora l'elettrodotto fosse realizzato nelle vicinanze o nelle aree di danno di aziende a rischio di incidente rilevante, dovranno essere predisposti e aggiornati gli "Elaborati di Rischio di Incidenti Rilevante" - ERIR (come previsto dalle linee guida per la predisposizione dell'ERIR di Regione Lombardia, Dgr dell'11 luglio 2012 n. 3753).

Il Dirigente

ELISA NAVA

Parere redatto con i contributi di:

Settore Attività Produttive e Controlli: Laura Bellaria, Paola Maggi, Tiziana Maggioni

Dipartimento di Brescia: Paolo Chinnici

Bi-Dipartimento Lecco/Sondrio: Francesco Pozza, Antonio Carozzo

Bi-Dipartimento Milano/Monza Brianza: Pierluigi Riccitelli
Bi-dipartimento Como/Varese: Arianna Castiglioni